

2210

Sent. n.	1/02
A.S.	1/02
cronol.	48
repert.	599



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione prima

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Giampiero Serangeli

Dott. Salvatore Catalano

Dott. Pietro Spera

ha pronunciato la seguente

presidente

giudice

giudice rel.

sentenza

sul ricorso *ex artt.* 3 e segg. D. Lgs. n. 270 dell'8/7/99, presentato in proprio da **COSTAFERROVIARIA s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Costamasnaga, Via IV Novembre, elettivamente domiciliata in Lecco, Via C. Cattaneo 7, presso e nello studio degli Avv.ti Sergio COLOMBO e Mario ANGHILERI, Via C. Cattaneo 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio CORNO del Foro di Monza per mandato a margine del ricorso.

Parte ricorrente.

oooooooo

letta l'istanza in data con la quale COSTAFERROVIARIA s.p.a. chiedeva la dichiarazione di insolvenza ai sensi degli artt. 3 segg. D. Lgs. n. 270/99, ai fini della ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

sentiti parte ricorrente ed il Pubblico ministero;

letto il parere scritto del Ministro delle Attività produttive, che ha, tra l'altro, indicato il nominativo del commissario giudiziale;

udita la relazione del giudice;

rilevato, quanto al numero dei lavoratori subordinati richiesto dall'art. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 270/99:

- che parte ricorrente ha prodotto *sub* 58 l'elenco dei propri dipendenti nell'anno anteriore alla presentazione del ricorso, dal quale emerge che essi sono oscillati da un massimo di 289 il 21/5/01 ad un minimo di 191 nel periodo 22/4/02 – 28/4/02;
- che dal prospetto prodotto emerge tuttavia che il numero di dipendenti inferiore a 200 si è protratto soltanto dal 21/3/02 al 28/4/02;
- che il numero delle unità effettive alla data di presentazione del ricorso ammontava a 222, ricompresi in tale numero i dipendenti acquisiti a seguito dell'affitto di azienda con effetto dal 29/4/02 (doc. 12), ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- che la media dei dipendenti nel periodo considerato non è mai scesa sotto le 200 unità, attestandosi tale media al valore minimo di 244;
- che sia il Ministro nel proprio parere, sia il P.M. in udienza, hanno ritenuto sussistere il requisito del numero minimo di dipendenti;

ritenuto che, in definitiva, da un punto sostanziale - e tenendo conto del fatto che la *ratio* della norma consiste nel garantire l'applicazione della procedura alle imprese medio-grandi (considerando che nell'ordinamento comunitario la soglia minima per la grande impresa è prevista in 250 dipendenti) -, può ritenersi soddisfatto il requisito del numero minimo di dipendenti richiesto dall'art. 2 lett. a);


rilevato, quanto all'ammontare minimo dei debiti richiesto dall'art. 2 lett. b):

- che esso emerge sia dallo stato patrimoniale al 30/4/02 (doc. 21) sia dalla bozza di bilancio al 31/12/01 (doc. 32);
- che i debiti, infatti, pari ad € 67.861.254, sono superiori sia all'attivo (€ 39.378.148), sia ai ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'ultimo esercizio (€ 45.706.142);
- che pertanto i rapporti richiesti dall'art. 2 lett. b) sono ampiamente rispettati;
- che sia il Ministro nel proprio parere, sia il P.M. in udienza, hanno ritenuto sussistere il requisito;

rilevato che parte ricorrente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 270/99;

rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, esplicitamente riconosciuto dalla COSTAFERROVIARIA, che dal ricorso emerge che l'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è stata causata:

- dalla scelta di riconvertire l'attività sociale in tempi rilevatisi troppo stretti, con conseguenti necessari ingenti investimenti che hanno creato squilibri patrimoniali;
- dalla circostanza che i mercati europei in cui la ricorrente si è trovata ad operare non hanno garantito sufficienti margini di redditività, nonostante, come rilevato dalla medesima ricorrente, vi siano segnali di un'inversione di tendenza;
- dalla contrazione drastica dei prezzi di vendita nel settore;
- da ritardi nella concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati;



rilevato altresì che sia il Ministro nel proprio parere, sia il P.M. in udienza, hanno ritenuto sussistere tale requisito;

ritenuto infine che tale stato di insolvenza emerga dai rapporti tra debiti, attivo e ricavi, già sopra riferiti ai fini dell'art. 2 lett. b);

ritenuto opportuno - anche in considerazione della disponibilità manifestata in tale senso nel ricorso dalla stessa COSTAFERROVIARIA - che la gestione dell'impresa sia immediatamente affidata al commissario giudiziale e ciò fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30;

visto l'art. 8 del D. Lgs. n. 270/99;


P.Q.M.

- dichiara lo stato di insolvenza di COSTAFERROVIARIA s.p.a., con sede a Costamasnaga, Via IV Novembre;
- nomina giudice delegato il Dott. Pietro SPERA;
- nomina commissario giudiziale il Prof. Antonio PALMIERI, con studio a Roma, V.le Parioli 87;
- ordina alla COSTAFERROVIARIA s.p.a. di depositare in cancelleria i bilanci e le scritture contabili entro due giorni dalla comunicazione della presente sentenza, se non vi ha già provveduto a norma dell'art. 5 comma 2;
- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della COSTAFERROVIARIA s.p.a. termine di 90 giorni dalla data di affissione della presente sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
- stabilisce il giorno 27/11/02, ore 10, nell'ufficio del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- stabilisce che la gestione dell'impresa sia affidata al commissario giudiziale fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30.


Lecco, 11/6/02.

Il giudice est.

(Dott. Pietro Spera)



Il cancelliere



Il presidente

(Dott. Giampiero Serangeli)



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
oggi 13 GIU 2002
IL CANCELLIERE